



# **TRIBUNALE DI ROMA**

SEZIONE LAVORO 4<sup>^</sup> (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e  
pubblicato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. :

**FRA**

S.P.A. elett.te dom.to in Roma,  
Piazza G. Mazzini n.27, presso lo studio legale Trifirò & Partners, rappresentata  
e difesa per delega anche disgiunta dagli Avv. G. favalli del Foro di Milano e P.  
Zucchinalli del Foro di Roma, per procura a margine del ricorso;

**E**

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA dei GIORNALISTI  
ITALIANI "Giovanni Amendola" - INPGI elett.te dom.to in Roma, presso  
l'Ufficio legale dell'istituto, in via Nizza n.35, rappresentato e difeso dagli Avv.  
C. Giordano e G.M. Sulas per procura in calce al ricorso in opposizione;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il decreto ingiuntivo. In data 20 dicembre 2012 i Funzionari INPGI a  
conclusione dell'accertamento iniziato nel febbraio 2010, hanno redatto verbale  
n. 77, con il quale hanno contestato al S.p.A.  
(d'ora in poi anche solo società e/o opponente o Gruppo, per brevità) alcune  
irregolarità e/o omissioni originate, secondo gli Ispettori, dal fatto che la società  
non aveva sottoposto a contribuzione le somme erogate ai propri dipendenti  
giornalisti, a titolo di rimborso spese per aggiornamento professionale, le somme  
fisse erogate in busta paga a titolo di "diarie esenti" (omissioni perpetrate nei  
periodi 5/2005 - 7/2010; 1/2005 - 10/2010) ed infine le somme erogate a titolo  
di transazione ed incentivo all'esodo di tre dipendenti (tali e  
) in occasione della cessazione del loro rapporto di lavoro (atti del  
27.9.2006, 9.10.2008 e 2.9.2009).

Nel ricorso per decreto INPGI menziona i titoli delle pretese quanto al periodo 2005 – luglio 2010 a titolo di rimborsi spese per sabbatici, aggiornamento professionale, lavoro domenicale, smaltimento ferie e multimedialità, contributi, fondo integrativo e sanzioni; recupero contributi obbligatori per per diarie esenti corrisposte ai giornalisti e , con sanzioni e contributi fondo integrativo; per il periodo agosto 2006 – ottobre 2009, transazioni relative ai giornalisti , contributi fondo integrativo e corrispondenti sanzioni, con riferimento a quanto accertato dai Funzionari INPGI, in base alle dichiarazioni raccolte, all'esame della documentazione amministrativa e contabile esibita dalla medesima Società.

Ex combinato disposto degli artt. 12 L. 153/69 e 51 DPR 917/86, infatti, secondo gli Ispettori, tali voci rientravano nella definizione di reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a contribuzione, come tutte le somme ed i valori in genere a qualsiasi titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro ad eccezione di talune ipotesi tassativamente previste dal legislatore che, nella specie, non ricorrevano. Le spese sostenute direttamente o rimborsate al lavoratore aventi la finalità di consentire l'aggiornamento professionale del personale dipendente, per considerarsi esenti dovevano, infatti, essere sostenute nell'interesse del datore di lavoro (non dovevano costituire un "valore" o una "utilità" esclusivamente a vantaggio del lavoratore) con connessione diretta ed immediata fra il bene o il servizio offerto (o rimborsato) al dipendente e l'attività professionale che questo fosse chiamato a svolgere, in relazione alla materia ed allo specifico settore di interesse.

Nel ricorso per decreto INPGI, inoltre, enuclea i distinti accordi aziendali con i quali negli anni 1977 e 1997 la società ha concesso ai giornalisti dipendenti delle testate " " e " " la facoltà di godere di un periodo di studio (sabbatico) presso altre testate giornalistiche, aziende editoriali o di comunicazione, istituzioni culturali private o pubbliche, in Italia o all'estero, prevedendo tuttavia che i costi dei corsi di studio e del trasporto fossero a carico dell'azienda mentre le spese di vitto ed alloggio solo al 50%, mentre il restante 50% fosse a carico del giornalista dipendente; l'accordo integrativo del 1994 aveva testualmente stabilito che "in considerazione dell'accresciuto impegno professionale richiesto dalla redazione de " " veniva concordata la necessità dell'adeguamento dell'importo annuo destinato alle iniziative di aggiornamento culturale e professionale di cui all'art. 45 CNLG; in data 17.5.2007 aveva concordato con le OO.SS, un incremento del fondo di aggiornamento culturale e professionale in misura variabile e riconnessa ai risultati da ciascuno ottenuti, subordinato ad una riduzione del monte ore di almeno 30 giorni; con l'accordo integrativo del giugno 2006 il aveva concesso ai propri dipendenti l'erogazione di un compenso forfettario pari ad euro 1.500,00 lordi per la partecipazione a programmi di formazione e per lo sviluppo di competenze professionali attinenti alla multimedialità o, in alternativa, un incremento del fondo individuale di

aggiornamento culturale e professionale nella misura di euro 1.800,00 sempre finalizzati all'aggiornamento multimediale.

Esaminando i giustificativi di spesa quanto ai rimborsi a titolo di aggiornamento professionale, in sede di ispezione, era quindi emersa la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese di viaggio e di trasporto, vitto ed alloggio, senza che le trasferte avessero alcun collegamento funzionale con la partecipazione a eventi formativi o comunque aventi la finalità di aggiornamento professionale. Erano state, di poi, rimborsate, sempre secondo le risultanze dell'accertamento, spese relative a soggiorni culturali in ordine ai quali non era ravvisabile alcun nesso tra le potenzialità formative della destinazione prescelta ed il settore di competenza del singolo giornalista. La gran parte delle erogazioni era avvenuta sulla base di scontrini generici se non su mere autodichiarazioni dei giornalisti, senza produzione di fatture o scontrini "parlanti" da cui potersi evincere il tipo o la qualità del bene o servizio acquistati (fra le spese figuravano costi sostenuti per attività ricreative, quale cinema, teatro spettacoli del vivo ed eventi sportivi, senza potersi attribuire ad alcuna finalità formativa o di aggiornamento). Erano state considerate rimborsabili le spese relative ai canoni per servizi ADSL, Internet via satellite, abbonamento TV satellitare (figuravano, seppur raramente, anche ricevute di gioiellerie e negozi di abbigliamento, corsi per patente nautica, di sci, di canto, di *pilates* e di *sommelier*, nonché per noleggio pianoforte, *gift card*, materiale di cancelleria generi alimentari e quote associative ordine dei Giornalisti e CAI). I giustificativi di spesa non consentivano di ravvisare il requisito della inerenza specifica con le effettive finalità di aggiornamento professionale.

Quanto alle diarie esenti, l'accertamento evidenziava l'erogazione in busta paga ai giornalisti , e di somme fisse a tale titolo, omettendo di assoggettarle a contribuzione, come era avvenuto quanto alle transazioni, ed alle posizioni dei giornalisti . e

Il , infatti, aveva impugnato il licenziamento e in conseguenza dell'accordo transattivo aveva percepito la somma di euro 273.488,35 non assoggettata a contribuzione nonostante il collegamento funzionale con il rapporto lavorativo, comprovato dal tenore letterale dell'accordo stesso, e reso palese dalle condizioni e clausole prevedenti il riconoscimento reciproco della definitiva cessazione del rapporto, nonché la rinuncia a qualsiasi pretesa traente origine dallo stesso.

Il aveva cessato il suo rapporto per raggiunti limiti di età e dal prospetto del TFR era emersa la liquidazione della somma di euro 66.195,94 mentre la pretesa imputazione di incentivo all'esodo si poneva in diretto contrasto con la causale della risoluzione, dovendosi quindi ritenere riconoscimento economico successivo alla cessazione del rapporto, non rientrante nelle ipotesi di esenzione di legge.

La stessa incoerenza era infine ravvisabile quanto alla posizione del ; lo stesso aveva infatti rassegnato le dimissioni con raccomandata del 2.9.2009, ex

art. 24 CNLG avendo contratto matrimonio in data 1.8.2009, e chiesto la liquidazione di tutti i compensi maturati nonché l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi della medesima norma contrattuale mentre, solo successivamente, gli era stata liquidata la somma di euro 86.093,00 quale incentivo all'esodo.

**L'Opposizione.** Con ricorso depositato in data 15.3.2013 il **E S.p.a.** ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo sopra citato, emesso in data 14.12.2012 e notificato in data 4.2.2013, con il quale l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI - ha ingiunto il pagamento della somma di euro 2.963.599,00 a titolo di contributi obbligatori omessi e sanzioni civili di cui al verbale ispettivo n. 77/2010. Dopo aver precisato di aver inoltrato ricorso amministrativo avverso tale verbale con esito negativo, ha argomentato in diritto sulla infondatezza della pretesa dell'Istituto concludendo per la invalidità del decreto e per l'assolvimento della società da ogni domanda, anche per intervenuta prescrizione.

La Società opponente, in particolare, dopo aver eccepito la inammissibilità del decreto operato su somme "a campione", con violazione del diritto di difesa, ha ritenuto che le ragioni della pretesa come esposte nel verbale e nel decreto, supponevano che reddito imponibile dovesse considerarsi tutto quanto percepito in relazione al rapporto di lavoro salve le eccezioni tassative a norma degli artt. 12 L. 153/1969 e 51 DPR 917/1986; che per le somme *"sostenute direttamente o rimborsate"* con finalità di aggiornamento professionale non vi sarebbe stata una specifica previsione di legge (in realtà la legge parlava di rimborsi seppure con riferimento alla trasferta) e che, nonostante tale carenza normativa, solo la erogazione che non costituisse *"un valore o una utilità esclusivamente a vantaggio del lavoratore"* doveva considerarsi esente da contribuzione<sup>1</sup>.

Ha argomentato nel senso che l'assenza pretesa regola di legge era colmata da una serie articolata di condizioni di provenienza incerta e comunque non dichiarata, certamente unilaterale, e che si era di fronte ad una interpretazione soggettiva della disciplina relativa alla finalizzazione del rimborso alla formazione, dovendosi applicare la legge a tutela del contribuente e non le condizioni poste dal creditore, per quanto istituzionale.

Ha lamentato conseguentemente che l'Istituto aveva dettato una interpretazione soggettiva della disciplina relativa alla finalizzazione del rimborso alla formazione; aveva fissato le condizioni ma senza citare le fonti (neppure le circolari sul punto) poi richiamando gli accordi aziendali che da circa 40 anni regolavano la materia, ma senza precisarne la violazione; che in ogni caso INPGI si era fatto (si sarebbe voluto fare) regolatore (*"Siccome la legge tace, parla l'INPGI"*), operazione non consentita dal nostro diritto positivo.

---

<sup>1</sup> INPGI riteneva necessaria una connessione diretta ed immediata fra il bene o il servizio offerto o rimborsato al dipendente e l'attività professionale .. anche in relazione alla materia ed al settore di interesse....

Quanto alle diarie l'Opponente ha rilevato che INPGI aveva motivato esclusivamente con la mancata connessione con le ipotesi di legge, senza aggiungere altro mentre, per le transazioni, aveva contestato che le somme date ad incentivo all'esodo avessero realmente tale causa giuridica.

Il decreto quindi doveva considerarsi nullo, invalido, illegittimo ed ingiunto ed andava revocato preliminarmente rilevando quanto alla pretesa di maggior peso - quella relativa ai rimborsi spese per aggiornamento professionale o sabbatico - che i casi contestati divergevano fra loro quanto a numero di posizioni e di importi, e che le somme azionate non corrispondevano a quelle della documentazione prodotta nel monitorio; il metodo della campionatura era stato ammesso e conclamato e denotava la infondatezza della pretesa (non essendovi ragione per pretendere i contributi per tutti i 100 lavoratori ove l'accertamento avesse riguardato un solo lavoratore), salvo necessaria CTU sulla documentazione di cui al decreto.

L'esame a campione inoltre, non dimostrava un esame analitico dei giustificativi delle note spese presentate dai giornalisti, evidenziando una propria - inammissibile - presunzione assoluta ad assoggettare a contribuzione tutto quanto rimborsato dalla società nell'intero periodo.

La autoreferenziale teoria per la quale si valorizzava la fede privilegiata dell'operato degli Ispettori, inoltre, non era pertinente qualora, come nella specie, l'accertamento non riguardava "fatti" ma "personali valutazioni", neppure giuridiche, in quanto derivanti da una mera interpretazione dei fatti (non avevano analizzato tutta la documentazione relativa ai rimborsi spese, e non avevano effettuato alcuna indagine di merito, sentendo ad. es. gli interessati per comprendere la coerenza con l'attività professionale).

Il decreto era carente di specificità come lo stesso verbale presupposto in quanto per ciascun dipendente era stato indicato solo l'importo complessivo ma non le singole voci di spesa, rendendo impossibile la difesa.

Ha sottolineato la rilevanza delle modalità con le quali sin dal lontano 1977 aveva curato l'obbligo di formazione previsto dal C.c., e concordato con le parti collettive sin dal lontano 1977, attraverso specifici accordi aziendali, il modo migliore per dare attuazione all'obbligo formativo previsto dall'art. 45 CCLG del 2001 (immutato sul punto) e precisato il tenore di tali accordi che evidenziavano come tutte le spese relative erano sempre giustificate in ragione dell'attività svolta, salvo qualche "svista". Secondo gli accordi il giornalista aveva l'onere di mettere per iscritto la proposta da sottoporre all'approvazione del direttore e dell'amministrazione ed il direttore di vagliarla, ponendo in essere una procedura che rispondeva all'esigenza di garantire il collegamento funzionale tra le spese rimborsate ai propri dipendenti e l'attività svolta dagli stessi nonché a quanto sostenuto dallo stesso Istituto con le proprie circolari, e che dimostrava l'infondatezza di alcuni "assunti" che sorreggevano il ragionamento del medesimo. L'obbligo di curare la professionalità tramite aggiornamento in definitiva, non poteva essere limitato dovendo essere

continuativo ed "a tutto tondo", dovendo i giornalisti svolgere le mansioni assegnate dai Direttori e potendo essere assegnati, via via, ad una redazione diversa che relativa a tutt'altra materia. La connessione con le finalità di aggiornamento si evidenziava anche quanto agli abbonamenti internet, SAT, linee ADSL, servizi informativi coerenti con la attività giornalistica.

Ha quindi contestato i conteggi delle somme pretese, calcolati sul presupposto che (tutti) gli importi contestati sarebbero interamente assoggettabili a contribuzione nonché in quanto il regime sanzionatorio era più oneroso rispetto a quello derivante dall'applicazione della disciplina di cui alla L. 388/200, entrata in vigore prima della redazione del verbale.

Quanto alla diaria esente, riservando al prosieguo ogni approfondimento, ha rilevato che non poteva negarsi il disagio della prestazione resa all'estero che poteva essere oggetto di pattuizione e di rimborso a piè di lista o forfetizzazione che per legge era esente sino, appunto, a 77 €. giornalieri che moltiplicato per i giorni lavorativi mensili era sicuramente maggiore della somma esente mensile (€ 951,77) che veniva contestata dall'Istituto (in via subordinata comunque ha osservato che l'ordinamento tutelava gli assegni in sede disagiata estera, accordando il dimezzamento della imponibilità al 50%).

Quanto alle transazioni ha valorizzato l'interpretazione delle volontà delle parti per come manifestata negli accordi di risoluzione del rapporto ed, in particolare, lo scambio di prestazione a fronte di una controprestazione. La incentivazione all'esodo considerata dal legislatore, del resto, rispondeva all'esigenza di consentire al datore di modulare gli organici senza fratture o forzature unilaterali ed al dipendente di rendere meno problematica la sua riallocazione nel mercato del lavoro (anche l'INPS con proprie circolari aveva considerato come incentivo esente la somma corrisposta in eccedenza alle normali competenze in occasione della cessazione del rapporto e, quindi, in assenza di uno specifico titolo retributivo).

Dopo aver richiamato giurisprudenza anche di legittimità ed eccepito la prescrizione delle pretese anteriori al quinquennio, ha quindi concluso come sopra riportato, aggiungendo, in via gradata, per l'ipotesi di non integrale accoglimento, l'accertamento del proprio diritto all'applicazione del comma 18 dell'art. 116 della L. 388/2000.

INPGI si è costituito rilevando la contraddittorietà, inconferenza e palese infondatezza delle argomentazioni a sostegno dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in ogni caso, la condanna della società al pagamento del medesimo importo, vinte le spese.

Relativamente alla eccezione preliminare ha replicato che l'ispezione aveva impegnato tre funzionari per circa otto mesi, attraverso una lunga ed attenta analisi della documentazione consegnata mentre la documentazione "a campione" era stata prodotta in allegato al fascicolo monitorio (per evitare la sovrabbondanza cartacea) quale prova, peraltro non gravante sull'Istituto, delle spese rimborsate per le varie causali mentre, sia nel verbale che nel ricorso,



erano stati puntualmente contestati gli importi analiticamente riportati per ciascuno nominativo e periodo, contestata la inosservanza dell'art. 45 CCLG, e gli specifici inadempimenti, in uno con la inesistenza di specifica relazione fra le somme corrisposte e l'effettiva attività di aggiornamento e qualificazione dei giornalisti beneficiari.

Nel riportarsi alla documentazione depositata in sede di opposizione (di numerosi faldoni), INPGI ha poi precisato che la stessa si riferiva a tutte le somme contestate e sottese al presente giudizio, agli importi suddivisi mese per mese, e per anno, per ogni giornalista come da verbale ispettivo, come analiticamente conteggiati, con ciò provandosi che gli ispettori non avevano proceduto "a campione" e come, essendosi aperta la fase di opposizione a cognizione piena, era del tutto irrilevante la conferma o meno del decreto.

Ha rilevato che la società non aveva contestato la erogazione delle somme considerate in verbale, né l'ammontare gli importi presi come base imponibile dagli stessi, sostenendo di essersi attenuta alle disposizioni contrattuali collettive, peraltro esaminati anche dagli Ispettori (verbale pag. 3) che ne avevano constatato la mancanza di inerenza specifica (pag. 4 verbale), la mancanza di programma dettagliato, della precisazione della finalità da parte del giornalista, come anche della autorizzazione del direttore. Né erano stati reperiti giustificativi validi fiscalmente, dovendosi quindi necessariamente concludere per la natura retributiva di *benefits* assoggettabili a contribuzione.

INPGI ha poi richiamato anche le disposizioni di legge che regolavano la materia e, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la necessità che fosse la parte datoriale a provare la ricorrenza di una delle ipotesi di esenzione, opponendosi alla richiesta di CTU esplorativa, non avendo la Società depositato ma solo messo a disposizione documentazione degli anni dal 2005 al 2010 al fine di esaminare, per le singole posizioni, le varie voci di spesa.

Ha proceduto all'esame delle somme sottoposte a contribuzione per i singoli giornalisti per le annualità interessate, replicato alle censure ritenute generiche, relative ai conteggi, ed alla misura delle sanzioni.

\* \* \*

Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso a seguito della concessione di termine per lo scambio di note, del quale entrambe le parti si sono avvalse.

Il ricorso in opposizione è per la maggior parte infondato (salvo quanto appreso per la prescrizione parziale dei contributi richiesti quanto alle diarie esenti).

In primo luogo va osservato che - per quanto si evince dagli atti, ed in specie dal verbale di accertamento di che trattasi, il quale assume una valenza probatoria privilegiata "relativamente agli elementi di fatto acquisiti e

documentati ...”<sup>2</sup> – gli Ispettori verbalizzanti hanno effettuato una compiuta analisi della documentazione reperita e posta a fondamento delle contestazioni, considerando, nella cornice costituita dalla disciplina legale, sia i riferimenti offerti dalla norma contrattuale di cui all’art. 45 CCNLG, nonché analizzando gli accordi integrativi, e riportato, sia nel verbale che nel ricorso per decreto, gli importi analitici per ciascun nominativo e periodo di riferimento, all’esito della verifiche concernenti la esistenza del necessario collegamento con la specifica attività professionale del giornalista anche in relazione alle note spese prodotte, ovvero all’esito della constatazione, quanto alle diarie esenti, della mancata ricorrenza di ipotesi di esenzione di legge ovvero, ancora, tramite la verifica del collegamento della causale delle somme ricevute in transazione, e/o a titolo di incentivo all’esodo, con il rapporto di lavoro dei tre giornalisti menzionati.

Sempre dal richiamato verbale ispettivo, risultano i documenti esaminati (v pag. 1: libro unico, matricola dipendenti giornalisti e non, fogli paga, denunce e versamenti Inpgi, modd.770, certificazioni note o ricevute di compensi a terzi, prospetti liquidazione TFR) e, soprattutto, le liquidazioni delle note spese con relativi giustificativi per le voci contestate, con espressa limitazione, quanto al periodo, ai termini prescrizionali ex L. 335/95 art. 3 commi 9 e 10.

Il riferimento “a campione” non investe quindi che i riferimenti documentali esemplificativi nel ricorso per decreto, mentre gli stessi Ispettori attestano di aver esaminato la documentazione reperita in azienda afferente la liquidazione delle note spese con i relativi giustificativi presentata dal personale giornalistico per aggiornamento professionale, sabbatico, lavoro domenicale, smaltimento ferie, e multimedialità “fino al 17 settembre 2010”, evidentemente procedendo a recupero solo in mancanza di prova di specifica inerenza.

Si comprende quindi come la eccezione della Opponente, con riguardo alla indagine a campione asseritamente effettuata dall’Istituto, non sia fondata in quanto l’esame della documentazione depositata in sede di opposizione (faldoni suddivisi per giornalisti e per periodo, mese per mese ed anno per anno) comprova come il recupero contributivo di cui al verbale 77/2010 si riferisca effettivamente agli importi contestati – comunque specificati anche in relazione di titoli ed alle norme violate – e che vanno ben oltre i riscontri documentali esemplificativi di cui al ricorso per decreto.

Gli stessi importi peraltro, nella loro corresponsione, non risultano in alcun modo contestati da parte della Opponente, neppure a seguito delle puntuali deduzioni di cui alla odierna memoria di costituzione (ma neppure nelle note da ultimo autorizzate), e con riferimento alla copiosa documentazione prodotta, con conseguente necessitata applicazione del c.d. principio di non contestazione<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Art. 16 D.lgs. n.134/2004; v anche Cass. n. 8335 del’06.04.10

<sup>3</sup> principio questo ormai codificato (con le l. 69/2009 che ha novellato l’art. 115 c.p.c., “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ... nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, norma rubricata “disponibilità delle prove” e sistematicamente inserita nell’ambito delle “disposizioni generali”. Recentemente Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 8213 del 04/04/2013, ha così statuito: “Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto adottato dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l’onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell’art. 111 Cost.”



Se si tiene presente, inoltre, il regime dell'onere probatorio (nonché in ogni caso, quello secondo cui, il profilo della ammissibilità della ingiunzione non assume valore decisivo una volta proposta l'opposizione, risultando inteso l'ordinario giudizio di merito, così introdotto, ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge<sup>4</sup>) si comprende come in effetti, la prospettazione della Opponente non possa essere condivisa.

Quanto all'onere probatorio (*rectius* distribuzione del), infatti, deve precisarsi che, in materia – come nella specie - di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 3, comma primo, D. Lgs. n.314/1997 (secondo cui si considerano retribuzione tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, ex art.12 L.153/1969 come modificato dall'art.6 Decreto Legislativo n. 314/1997, sono escluse dalla contribuzione, il relativo riparto si articola nel senso che è l'ente previdenziale a dover provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione previste<sup>5</sup>.

Né risulta, contrariamente a quanto asserito dalla Opponente, che l'Istituto – sia in sede di ispezione che in sede giudiziale – abbia, per le ragioni ed i riferimenti normativi e contrattuali, anche integrativi richiamati, effettuato una valutazione soggettiva nell'individuare i presupposti dell'assoggettamento a contributi.

Veniamo quindi all'esame delle diverse contestazioni, precisando sin da subito che le pretese azionate in monitorio non risultano per la maggior parte estinte per prescrizione, ai sensi dei commi IX e X della L. 335/95 e, quindi, nel termine di cinque anni, alla stregua degli atti interruttivi<sup>6</sup>, che intervengono nel relativo termine, considerato che i rimborsi di cui al punto 1 del verbale si riferiscono al periodo di paga del maggio 2005. Solo relativamente diarie esenti di cui al punto 2 del verbale, infatti, ed anche considerato che esse maturano dal mese successivo, essendo il primo atto interruttivo del 14-15.6.2010, le relative spettanze risultano, prescritte a tutto mese di aprile 2005, per tutti tre i giornalisti interessati.

Orbene, scendendo al merito, abbiamo visto che, in primo luogo, INPGI ha verificato le somme erogate dal \_\_\_\_\_ nel periodo dedotto – erogazione, come detto, non contestata neppure nel titolo – per

---

<sup>4</sup> "L'opposizione a decreto ingiuntivo anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronunciata alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ." in massima, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 10/09/2009, conf. Cass. n. 15037/05.

<sup>5</sup> Cass. nn.1077/1999, 461/2011 e da ultima conf. n.2419/2012

<sup>6</sup> V. docc. 14 (not. 15.6.2010) e 15 (not. 19.10.2010), fasc. monitorio e verbale di accertamento (notificato in data 20.12.2010)

compensi erogati a dipendenti non assoggettati a contribuzione ed in particolare per rimborso spese per sabbatici, aggiornamento professionale, lavoro domenicale, smaltimento ferie e multimedialità.

Gli Ispettori hanno, correttamente, fatto riferimento in permissa alla disciplina di legge, e ciò si giustifica in quanto l'autonomia collettiva non può disporre del diritto dell'ente assicuratore.

Hanno difatti considerato che la disciplina relativa all'imponibile fiscale ed il regime delle spese sostenute direttamente dal datore o rimborsate, per finalità connesse all'aggiornamento professionale (art. 47 comma I, lett. c, DPR 917/86 TUIR) rientrano di principio nell'ambito del reddito da lavoro dipendente, tranne il caso in cui siano dirette a realizzare un immediato e diretto sviluppo delle capacità professionali e lavorative del dipendente soddisfacendo così un interesse preminente del datore di lavoro, consistente nell'utilizzo di un lavoratore più qualificato, che determina un incremento dell'efficienza e rientrando quindi nei costi per i beni e servizi strumentali all'attività di impresa. Hanno poi valorizzato la connessione "specificata, diretta ed immediata, non generica", fra il bene o servizio offerto o rimborsato alla attività professionale del dipendente, quale discriminazione fondamentale, considerata anche la maggior estensione del criterio in ragione della natura della attività giornalistica.

La tendenziale unica accezione di reddito imponibile (a fini fiscali e contributivi) va invero individuata come quella che deriva da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio... secondo le norme della legislazione sul lavoro (Testo unico delle imposte sui redditi, T.U.I.R., di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, attuale art. 49 a seguito del riordinamento della materia ad opera del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma della imposizione sul reddito delle società<sup>7</sup>). In particolare il reddito imponibile va determinato con riguardo "a tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberarie in relazione al rapporto di lavoro" (art. 51, co I) e la esclusione va limitata a specifiche ipotesi (co. II) tra le quali non è dato più includere i rimborsi spese.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 153/1969 (come succ. mod. con D.Lgs. 314/1997, che ha armonizzato le basi imponibili a fini contributivi e fiscali) tutti i compensi erogati al lavoratore costituiscono base imponibile a fini contributivi, con la sola eccezione dei casi tassativamente indicati<sup>8</sup>, con conseguente impossibilità di interpretazione analogica o estensiva ed onere della parte datoriale di allegare e provare che le somme corrisposte al

<sup>7</sup> Art. 49.. "Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio... 2. Costituiscono, altresì, redditi da lavoro dipendente: a) le pensioni .... B) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

<sup>8</sup> punto 5 art. 6 D.Lgs. 314/97 e art 12 L. 153/69, ma v anche Cass. 12155 del 2003

dipendente rientrino in una delle cause di esclusione di cui al comma 2 del menzionato art. 12.

Proprio nell'ambito di tale cornice di legge, si comprende allora come le disposizioni contrattuali soccorrano per fornire – anche alla parte datoriale - i riferimenti ed i criteri per rendere oggettivamente qualificabile il rimborso come spesa collegata all'aggiornamento professionale, non potendosi evidentemente ritenere tale una generica motivazione, mentre il contratto aziendale ne disciplina le modalità di fruizione (dovendosi ritenere che ricorra un'occasione di aggiornamento professionale esente da contribuzione solo quando, si ripete, sia collegata – in rapporto di inerenza specifica - alla effettiva competenza del giornalista).

Tale la cornice entro la quale i verbalizzanti hanno compiuto l'accertamento di che trattasi: la disposizione contrattuale dell'art. 45 CCLG/2001, infatti, si preoccupa della necessità di consentire che il giornalista fruisca di un costante aggiornamento professionale e culturale soprattutto in considerazione della particolare natura della attività e, per realizzare tale finalità, individua alcuni strumenti (parlando anche di non meglio precisate iniziative da avviare con il direttore o il Cdr o fiduciario) e fa riferimento alla partecipazione dei singoli giornalisti a corsi di aggiornamento a seminari, iniziative culturali e professionali *"comunque attinenti alle loro competenze"* nonché al fatto che l'editore debba favorire la partecipazione a tali corsi, previo parere del direttore e sulla base di idonea documentazione, con esplicito rinvio alla contrattazione aziendale per la regolamentazione della eventuale fruizione di permessi retribuiti e dei concorsi spese.

Gli accordi aziendali, considerati parimenti dagli Ispettori (v. pag. 3 verbale), conformemente a quanto disposto dall'art. 45 cit. prevedono, appunto, modalità di rimborso delle spese di viaggio/soggiorno/iscrizioni/partecipazioni a corsi di aggiornamento, stage, seminari manifestazioni culturali/artistiche. Corsi stage, seminari implicano la partecipazione a eventi programmati di approfondimento. Manifestazioni culturali/artistiche implicano a loro volta specifiche iniziative realizzate in un momento e luogo determinato ed in quanto tali, chiaramente individuabili e temporalmente delimitate<sup>9</sup>.

---

Tali ipotesi di esenzione non sono state rinvenute dagli Ispettori e ciò non sulla base di valutazioni soggettive, ma attraverso l'esame delle note spese procurate dai giornalisti, per come si evince sempre dal verbale di accertamento, in quanto le relative voci non sono state giustificate da rimborsi di viaggi, vitto ed alloggio, connessi alla partecipazione a corsi, seminari, o conferenze ovvero altri eventi connessi alla finalità evidenziata, ravvisandosi solo in rari casi la causalità specifica con il singolo campo di competenza; non sono stati rinvenuti i c.d. scontrini parlanti richiesti dalla stessa azienda (ma scontrini generici ovvero addirittura autocertificazioni dei dipendenti) mentre, del tutto legittimamente, sono stati considerati del tutto scollegati dalla specifica finalità di aggiornamento i rimborsi per attività ludiche genericamente riconducibili ad attività professionale; i verbalizzanti hanno assoggettato a contribuzione anche le somme/rimborsi svincolati dalle richieste ex art. 45 CCNLG e quindi senza evidenza della specifica finalità di aggiornamento professionale e, seppure in ipotesi residuali, rinvenuto fra i giustificativi dei giornalisti, ricevute per corsi per la patente nautica, di pilates, di sci, di canto, di sommelier, ricevute di gioiellerie, negozi di abbigliamento, noleggio di gift-card, materiale di cancelleria, acquisti generi alimentari non connessi a viaggi (dando contestualmente atto del resto, della correttezza degli acquisti effettuati e dei rimborsi afferenti materiale informativo, libri, eBook, cd e dvd, qualora accompagnati da validi documenti fiscali, nonché dei rimborsi per corsi universitari, di lingue e di aggiornamento con carattere formativo).

Nessuna prova della inerenza specifica menzionata è stata, di contro, fornita dall'azienda, nonostante la imputazione operata, quanto alle somme oggetto dell'accertamento, rimborsate o versate, e quindi legittimamente le stesse vengono assoggettate a contribuzione ex art. 12 L. 153/69 e 51 (ex 48) TUIR, confluyendo nel reddito da lavoro dipendente, percepito dal lavoratore e non rientrante nelle eccezioni previste per legge.

Né può sostenersi che, nella misura in cui le circostanze suesposte sono state direttamente apprese dagli ispettori, attesa anche la rilevanza della documentazione giustificativa ai fini della verifica della ricorrenza delle ipotesi di esenzione, la efficacia probatoria del relativo accertamento possa considerarsi indebolita, e ciò proprio in quanto trattasi di mero riscontro documentale e di incrocio di dati oggettivamente emergenti.

Non può neppure condividersi la impostazione difensiva di parte Opponente nella misura in cui evidenzia che, nella fattispecie, si sarebbero operate mere "personali" valutazioni, neppure giuridiche, dei fatti, relativamente ai rimborsi effettuati nei confronti dei propri giornalisti in quanto, a fronte di somme comunque versate/rimborsate, ciò che rileva è la documentazione atta a giustificare la imputazione e, di conseguenza, la esenzione da contributi. Per gli stessi motivi non si ritiene decisiva la censura genericamente volta ad evidenziare il fatto che i relativi importi siano stati indicati globalmente per

ciascun giornalista e non isolando le singole voci, senza analizzare la documentazione relativa ai rimborsi e senza effettuare alcuna indagine di merito (quale la audizione dei diretti interessati, la verifica delle attività di aggiornamento, e della qualificazione professionale del giornalista). A riguardo peraltro, indiretta conferma della opzione qui preferita, si trae anche dalla argomentazione spesa dalla Opponente e riguardante la CTU richiesta, avente evidente finalità esplorativa ma, prima ancora, volta a colmare il vuoto costituito dalla, persistente, mancata offerta di pertinente documentazione che si sarebbe dovuta porre, in ipotesi, a conferma delle reclamate carenze dell'accertamento ispettivo.

La Opponente, onerata, per quanto già evidenziato della relativa prova, per l'anno sabbatico (v. cap. 6, 6.1 e 6.2) deposita documentazione (doc. da 31 a 41 di parte Opponente) che oppone alle singole contestazioni INPGI (v. all. 31) asseritamente comprovante la motivazione, tramite richiesta dei giornalisti ma, e pur volendo prescindere dallo speciale contenuto che tale onere assume nel processo del lavoro<sup>10</sup>, dall'esame della stessa, si rileva come, in realtà, si tratta o di richieste affatto generiche e senza alcun programma dettagliato, ovvero di mere accettazioni senza richiesta e comunque, in ogni caso, senza allegazione per le singole posizioni delle distinte di spesa con giustificativo e specifica indicazione del rimborso, mentre la prova orale all'evidenza, sul punto, risulta inammissibile.

In altre parole, la medesima Opponente, proprio sulla scorta delle contestazioni mosse e che sono ricostruite anche nell'atto di costituzione anno per anno, mese per mese (v. pag. 43 e segg. opposizione), per le somme considerate per ogni singolo giornalista (v. elenco pagg. 44 e 45 nonché successive), avrebbe dovuto produrre, al fine di confutare la assoggettabilità a contribuzione nelle posizioni indicate, documentazione comprovante la finalità di aggiornamento professionale (programma preventivo, relazione conclusiva, unitamente ai relativi giustificativi di spesa), mentre le censure sulla arbitrarietà dell'operato degli Ispettori, se vagliate anche in riferimento agli specifici riscontri, appaiono del tutto svincolate dal reale accertamento compiuto in sede di verifica. Nonostante risultino, infatti, sempre nel quadro della asserita genericità con la quale la Opponente ha considerato le esenzioni di che trattasi, somme che, nonostante l'espressa ammissione del giornalista (v. ad es. posizione del Staglianò del giugno 2006) non sono riconducibili alle finalità formative, di contro emerge che gli Ispettori hanno comunque effettuano uno specifico vaglio, sino a considerare esenti solo quegli importi risultanti effettivamente connessi alla detta finalità, anche se la costante risulta essere proprio quella della mancanza di qualsivoglia collegamento funzionale, riscontrata proprio attraverso la mancanza dei programmi e di giustificativi (v.

<sup>10</sup> L'esame dei documenti, nel rito del lavoro, presuppone che il contenuto degli stessi sia evidenziato nell'atto introduttivo, e che gli stessi siano stati esibiti in comunicazione in conformità a quanto statuito dagli artt. 414 nn. 3 e 4 C.p.c., dovendosi escludere la sufficienza della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia, non accompagnata dalla specificazione del loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori. (v. Cass. S.L. sent. n. 31032 del 1.8.2008).

le posizioni elencate da Inpgi, con riferimento alla documentazione in atti, da pag 40 memoria).

Non assume rilievo tanto, quindi, l'argomentazione generale ed astratta secondo la quale questa o altra attività e/o acquisto siano da considerare o meno assoggettabili a contribuzione (ad eccezione dei casi, che abbiamo visto essere limitati, dell'acquisto di gioielli, capi di abbigliamento, abbonamento circolo privato, corso di sommelier, acquisto macchina foto digitale, scuola di cucina etc. che evidentemente, seppure costituiscono un indice di valutazione del comportamento della Opponente, non abbisognano di tale vaglio), ma se questa o quella attività e/o acquisto siano ricollegati alla finalità evidenziata, e per tale verifica soccorre anche il procedimento previsto dalla contrattazione collettiva. La deduzione di parte Opponente<sup>11</sup>, riguardante il fatto che l'Istituto aveva contestato per taluni giornalisti, voci di spesa ritenute per altri legittimamente rimborsabili, non essendo indicati i singoli casi, oltre ch  generica risulta anche del tutto scollegata dai rilievi sopra svolti e proprio in quanto la finalit  formativa deve essere affermata non in via meramente generale ed astratta ma in collegamento con la singola e specifica professionalit  riscontrata, anche attraverso giustificativi che permettano di ricondurvi la relativa spesa.

N , ancora, pu  essere considerata la documentazione che non comprova la specifica finalit  (v. ad es. per la posizione del . . . per l'agosto 2006 la documentazione costituita dalla cedola di pagamento e dalla fotocopia dello scontrino della lavanderia, nonch  rimborso di noleggio auto, ovvero riguardo a spese riguardanti attivit  per cinema, musei, mostre, teatro, taxi, alberghi, ristoranti e viaggi, autostrade, aerei, rimborsi abbonamenti Sky o tv satellitare, internet, quote associative, giornali sportivi, elettrodomestici - v ad. es. per il settembre 2006 per i giornalisti . . . e . . .) senza alcun programma preventivo, relazione finale, n  documentazione contabile evidenziante il collegamento con l'aggiornamento professionale.

Dalla documentazione agli atti in effetti risultano spese affatto generiche, quali un viaggio in costa azzurra in periodo natalizio (giornalista . . . marzo 2006), biglietti di spettacolo per bambini (. . . del maggio 2007) corso di chef per giornalista che si occupa di politica e cronaca (. . . del maggio 2007) ovvero, in ogni caso, la mancanza di giustificativi (v posizione della C . . . relativa al settembre 2007) e quindi gli Ispettori non hanno potuto far altro che procedere al recupero.

In proposito, peraltro, la Opponente - nonostante, si ripete, in tal senso onerata - deposita documentazione che, come correttamente osservato da Inpgi, non comprova la "corretta documentazione" delle spese sostenute: si consideri a titolo esemplificativo ci  che avviene rispetto alla richiesta della direzione del personale, nella accettazione del richiesto periodo di sabbatico del 23 novembre 2006 (v. fasc. 3 doc. 40), riguardante un viaggio per due persone di 45 gg, di cui solo sei giorni di frequenza all'universit , ovvero la posizione Schisa, sempre

<sup>11</sup> v pag. 20 ricorso in app.



del medesimo periodo (settembre 2006) e relativa a scontrini non parlanti in riferimento a generico rendiconto spese viaggio (depositata in sede di opposizione v. all. 41, fasc. 3); sempre per due persone e per quanto si evince dalla documentazione allegata, e riguardante la posizione della (mensilità ottobre 2007) risulta ad es. il rimborso per un corso di francese, effettivamente ritenuto esente, per sei gg, a fronte di un viaggio di durata di 45 gg e, quindi, legittimamente per tutti gli altri costi è stato richiesto il rimborso per intero (i costi del ristorante erano stati richiesti per metà), non potendo considerarsi correlati alla finalità formativa, ma aventi natura retributiva, ed essendo peraltro evidente che il rimborso non può che riguardare il singolo lavoratore, e non terze persone.

Né, come accennato, si può porre in dubbio la reale natura dell'esborso per quelli che sono risultati essere costi sostenuti per materiale fotografico, ovvero supporti informatici per p.c., rimborsi su scontrini di profumeria, articoli di animali, vendita acquari, arredamento (v. posizione dicembre 2007), di ottica ( ) spese di viaggio a Disneyworld ( ), di farmacia e supermercati ( ), di abbigliamento ( ) viaggi in periodo natalizio ( ), buono regalo Feltrinelli ( ); acquisto orologi ( ); abbonamento stagione sinfonica ( ), pagamento tessere Ordine dei Giornalisti ( ); rimborso per soggiorno alberghiero ( ) e ( ), per tessera Roma calcio ( ); ricariche telefoniche ( ) e ( ), spese per pelletteria/abbigliamento ( ), noleggio bici ( ), pacchetto terme ( ), biglietti teatrali per più di un posto ( ), concerto e spese Unieuro non documentate ( ); videogiochi ( ), per abbonamento Vodafone ( ), per acquisto di videocamera, videolettore e software ( ), corso di enologia (giornalista che si occupa del settore Politica, del novembre 2008), dvd e videogiochi ed articolo di bigiotteria ( ), corso di pianoforte ( ), tabaccheria ed articoli da regalo ( ) e così seguitando.

Non basta, all'evidenza, la produzione di documentazione non probante (quale la produzione di scontrini non parlanti ovvero la produzione di programma generico e non evidenziante la correlazione necessaria), come può affermarsi riguardo alla documentazione prodotta dalla opponente, ad es. per la posizione dello (sempre all. 40, fasc. 3 Opponente) ovvero dei giornalisti (in cui ci si riferisce ad una autorizzazione per sabbatico non effettuato, senza che risultino corsi di aggiornamento o relative prove di pagamento), (in cui viene depositata cedola di rimborso senza giustificativo) o, ancora, , laddove l'unica correlazione che si pretende è rappresentata da una generica relazione per il viaggio in India, senza alcun riferimento alla finalità di aggiornamento, così confermandosi la correttezza del procedimento impositivo considerato dagli Ispettori (che hanno anche considerato, si ripete, gli importi correttamente corrisposti come evidenziato ad es. per il giornalista , il quale aveva effettuato un corso nel giugno 2009 che era stato

assoggettato a contribuzione solo per l'importo di euro 60 per l'acquisto di cartoleria, non risultante avere attinenza con lo stesso).

E' chiaro quindi, potendo i rilievi sopra esposti, valere per tutte le posizioni esaminate dagli Ispettori, che un determinato rimborso può essere considerato esente da contribuzione solo in quanto realizzi i requisiti già evidenziati e che una considerazione del motivo e/o giustificazione del viaggio, della spesa o dell'acquisto di determinati beni non possa essere considerata in sé ma, al contrario, debba essere appunto connotata da quel collegamento qualificante. Lo stesso viaggio, ad es. in una determinata località (si pensi ad es. alla posizione del ... ed al viaggio nella città nativa di Taranto, durante il periodo natalizio, ovvero alla posizione del ...) in assenza di un collegamento ad un corso, ad un evento, collegato alla materia di specifico interesse (nell'esempio anzi marcatamente smentito da una valutazione secondo l'*id quod prurumque accidit*) può o meno, a seconda dei riferimenti, essere considerato o meno esente da contribuzione (sempre ad eccezione di quelle, pur rilevate, attività/finalità meramente ludiche, di svago o palesemente scollegate dalla finalità formativa, a meno di volerla ritenere anche negli acquisiti di capi di abbigliamento o di altri oggetti non collegati in alcun modo alla attività professionale, quali ad es. corsi scuola sci -giornalista ... - acquisto di libri per ragazzi, o quaderni "barba papà" - come accaduto per il ..., con riferimento al maggio 2009). Si tratta, in altre parole, di dimostrare che le spese di che trattasi attenessero a concrete occasioni di aggiornamento professionale, con riguardo alle competenze professionali affidate al singolo giornalista e non a generiche esigenze di aggiornamento culturale, ossia attinente alla formazione culturale media di qualsiasi cittadino, a prescindere dalla concreta attività lavorativa svolta. Per gli stessi motivi non può condividersi la argomentazione della difesa opponente, spesa anche alla odierna udienza, secondo cui essendo la professione giornalistica una professione "a tutto tondo" ogni attività sarebbe rilevante sotto il profilo di che trattasi, in quanto, aderendo a tale prospettazione, qualsivoglia occasione di aggiornamento culturale rientrerebbe nella accezione.

Anche per gli abbonamenti sky o satellitare, prodotti multimediali, non si rinviene agli atti prova della evidenziata finalità (nelle richieste di rimborso) come anche per le spese di viaggio relative a soggiorni culturali, laddove non è stata depositata idonea documentazione (programma dettagliato e motivato di formazione professionale, ma generiche richieste, né sono stati depositati i giustificativi di spesa) comprovante il collegamento con la finalità formativa (v. ad es. pos.

)  
b. )

La prova orale richiesta dalla Opponente quindi – peraltro formulata in termini valutativi e generici<sup>12</sup> - non potrebbe in ogni caso sopperire alla carenza documentale.

Fondatamente quindi gli Ispettori hanno ritenuto l'assenza di un collegamento tra le spese rimborsate e le finalità di aggiornamento professionale nonché l'assenza di una correlazione diretta ed immediata tra il bene o il servizio offerto (=rimborsato) al dipendente e l'attività professionale che lo stesso è chiamato a svolgere. Assolto quindi l'onere a carico di INPGI – anche per difetto di contestazione - relativo alla ricezione da parte dei lavoratori di somme erogate dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, era onere della Opponente, quale datrice di lavoro, provare l'esistenza di una delle esimenti di legge, onere che nella specie non può considerarsi assolto.

\* \* \*

Relativamente alle posizioni dei giornalisti

(v. doc. da 16 a 21 fasc. monitorio) risulta inoltre (v punto 2 del verbale), che il opponente ha corrisposto a tali giornalisti somme qualificandole quali "diarie esenti" non sottoponendole a contribuzione, contrariamente a quanto ritenuto dagli Ispettori che hanno considerato tale tipologia non rientrante "*in alcuna casistica di esenzione*".

Salvo quanto già precisato in ordine alla estinzione della relativa pretesa per prescrizione va, infatti, precisato che l'indennità di trasferta o diaria è un'indennità giornaliera riconosciuta al lavoratore che viene inviato temporaneamente in un luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro per effettuare la propria prestazione di lavoro disciplinato, per quanto interessa, dal comma V, dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che introduce tre diversi metodi di rimborso al dipendente (forfettario, misto ed analitico). Sulla base del metodo forfettario nel nostro caso, viene riconosciuta nella specie una indennità di trasferta fissa al dipendente per ogni giorno di lavoro in trasferta e, per l'assoggettamento fiscale e previdenziale, la prima parte del comma V cit., stabilisce che "*le indennità percepite per le trasferte ... concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto*", e quindi anche i contributi a carico del dipendente dovranno essere calcolati per la quota eccedente tali cifre.

Anche in questo caso, quindi, la regola della assoggettabilità del reddito da lavoro dipendente (art. 12 L. 153/69, come sost. dall'art. 6 D.Lgs. 314/97) soffre solo le tassative eccezioni di cui al cit. art. 51 e, quindi, anche sulla scorta delle stesse affermazioni di parte Opponente, smentite dalla documentazione allegata, i relativi importi sono stati correttamente assoggettati a contribuzione dovendosi ritenere retribuzione a tutti gli effetti. L'esame della documentazione allegata, infatti, corrobora la correttezza della posizione dell'Istituto, in quanto risulta che

<sup>12</sup> V. cap. da 5A a 5C, ricorso in opposizione laddove si pretende di provare per testi il collegamento con la finalità formativa e la coerenza con la qualificazione professionale

i tre giornalisti non avevano un incarico temporaneo ma stabile; risulta essere corrispondente estero sin dal 31.7.1989 (all. 16 fasc. 1 Opponente), risulta trasferito a Bonn dal 26 febbraio 1993 (v. successivo all. 18) ed il [redacted] inviato speciale a Parigi dal 28 giugno 1965, come da doc. 20) essendo, la applicazione della esenzione, evidentemente condizionata dal preventivo accertamento della natura dell'emolumento (considerazione, quest'ultima, valevole anche per la argomentazione posta in via subordinata dall'Opponente secondo cui, ex comma VIII, DPR 917/86, l'ordinamento tutela, in ogni caso, gli assegni di sede disagiata estera, accordando il dimezzamento della imponibilità al 50%).

\* \* \*

Veniamo alle somme corrisposte al termine dei rapporti di lavoro dei giornalisti

Quanto alla posizione del [redacted], risulta che allo stesso è stata erogata la somma lorda di euro 273.488,35 (per come rilevato dagli Ispettori dal prospetto di liquidazione del TFR, dalla scrittura privata del 27.12.2006 e dal verbale di conciliazione presso la DPL), a titolo di incentivo all'esodo; al [redacted] la somma di euro 66.195,94 allo stesso titolo (per quanto rilevato attraverso il prospetto del TFR e la comunicazione di cessazione del rapporto) ed al [redacted] la somma di euro 86.093,00 ad integrazione del TFR e sempre in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (per come pure rilevato dai Verbalizzanti dal prospetto di liquidazione TFR e dalla lettera di dimissioni del 2.9.2009); la erogazione di tali somme - parimenti - non viene contestata dalla Opponente.

Quanto al [redacted] va preliminarmente precisato che lo stesso ha impugnato il licenziamento intimatogli (con decorrenza 7.8.2006) e poi stipulato un verbale di conciliazione in data 13.12.2006, in ragione del quale ha ricevuto la somma netta di euro 190.000,00 (lordo 273.488,35), oltre al TFR ed alle altre spettanze di fine rapporto, a "titolo di incentivo all'esodo" e che, poi, dopo aver dato atto delle contestazioni sorte in relazione alla risoluzione del rapporto (considerato definitivamente cessato in data 30.8.2006), lo stesso dipendente ha confermato l'accettazione degli importi e dichiarato di non aver più nulla a pretendere in relazione al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione, nonché di rinunciare a qualsiasi pretesa traente origine dal rapporto stesso e dalla sua cessazione (elencando fra le varie voci peraltro anche l'art. 2116 C.c., v. docc. 25 monitorio, 24 Opp.). Nelle more della conciliazione, in data 27.9.2006, le stesse parti erano addivenute alla risoluzione del rapporto di lavoro (la società revocando il licenziamento ed il ricorrente rinunciando alla relativa impugnazione), convenendo che la risoluzione dovesse intendersi consensuale alla data del 31 agosto 2006, con relativo esonero dal preavviso e/o indennità sostitutiva ed, a fronte del consenso alla risoluzione del rapporto, prevedendo l'impegno del versamento della somma a titolo di incentivo all'esodo entro il successivo mese di ottobre (v. all. 2 Opp).

Orbene dato atto che le somme escluse dalla contribuzione, ex art. 12 co IV, lett. a) L. 153/69, quale novellato dall'art. 6, co.I, D.Lgs.314/97, sono quelle corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo del lavoratore, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità della indennità sostitutiva del preavviso, deve anche precisarsi che la qualificazione operata dalle parti, anche all'esito di una transazione, non rileva al fine che ci occupa non solo perché produttiva di effetti solo, appunto, fra le stesse parti dell'accordo, in ragione della sua natura contrattuale, ma anche, e soprattutto, in quanto vertente su diritti e obbligazioni indisponibili<sup>13</sup>.

La totale estraneità e inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende infatti dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630). Così come il giudicato negativo, per esempio, circa la natura subordinata di un rapporto, non può spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, così la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può esplicare effetti riflessi (effetti riflessi che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla posizione dell'Istituto previdenziale, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione.

Va quindi verificato se vi siano elementi, anche presuntivi, per ritenere che il dipendente abbia rinunciato a crediti in tutto o in parte realmente sussistenti, sui quali indipendentemente dalla transazione, era dovuta la contribuzione (per

<sup>13</sup> v. Cass., Sentenza n. 11289 del 18/07/2003: Al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (ex art. 12 della legge n. 153 del 1969) sia della assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro.

Sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia sorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale. Sez. L., Sentenza n. 17495 del 2009

l'Istituto di previdenza la transazione in materia di crediti di lavoro è, si ripete, *res inter alios acta*).

Si ritiene, in via generale ed astratta, quindi, di poter convenire con la parte Opponente quanto alla identificazione della posta in questione nella misura in cui l'incentivazione e tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo, corrisposte all'atto della cessazione del rapporto, siano riconducibili, per come evincibile dalla volontà e/o comportamento delle parti alla agevolazione, appunto, dello scioglimento del rapporto. Dal ch , per , deve scendersi a verificare la effettiva funzione concreta della singola pattuizione, al di l  della definizione formale, ossia della prestazione che si pone in contropartita, quale scambio e/o controprestazione (mentre la inclusione nei diritti rinunciati anche di quelli ex art. 2116, in ogni caso, toglie spessore alla ulteriore argomentazione secondo cui non vi sarebbero rinunce verso l'Istituto).

Deve darsi atto, infatti, dell'indirizzo affermato della giurisprudenza di legittimit  che, nel quadro della legislazione previgente (art. 4, comma *2bis*, D.L. 173/1988, come conv.), sostanzialmente identica a quella della novella del D.Lgs. 314/97, aveva delineato i limiti entro i quali andavano individuate le somme corrisposte a tale titolo, statuendo che, allorquando un accordo transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione unilaterale di volont  datoriale di recedere dal rapporto di lavoro, e il lavoratore abbia richiesto una somma per addivenire alla risoluzione consensuale, alla somma erogata in esecuzione di tale accordo deve essere riconosciuta natura retributiva, difettando il presupposto costituito dall'essere interessati all'esodo una pluralit  di lavoratori il cui posto di lavoro sia esposto a rischio di precariet  e che, proprio per tale ragione, debbano essere incentivati a dimettersi dietro corresponsione di una gratifica (v. Cass. n. 6662/2002; C.d.A Roma sent. 7664/07 agli atti).

La vicenda del \_\_\_\_\_ si attaglia perfettamente alla fattispecie esaminata dalla Corte, essendo stata la transazione originata dal licenziamento ed essendosi addivenuti ad una successiva risoluzione consensuale. Nell'accordo in atti le parti, infatti, danno atto delle contestazioni in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il \_\_\_\_\_ riconosce di aver percepito dalla societ  oltre al TFR ed alle spettanze di fine rapporto, anche la somma citata a titolo di incentivo all'esodo, dichiarando di non aver pi  nulla a pretendere in relazione al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione per alcun titolo ragione o causa, rinunciando a qualsivoglia pretesa anche non menzionata, che possa trarre origine dallo stesso (segue copiosa elencazione, fra cui come accennato anche il riferimento all'art. 2116 C.c.). La causa della erogazione quindi appare, anche valutata la gi  avvenuta risoluzione del rapporto, correlata alle rinunce operate dal lavoratore in relazione al rapporto intercorso ed a tutti diritti derivanti e quindi, presupponendo una pattuizione, non pu  ritenersi aventi natura liberale o eccezionale.

Le somme erogate per incentivare l'esodo dei lavoratori non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali, infatti, a condizione che dalla



volontà contrattuale si evinca tale finalità (1262 e segg C.c.), non essendo sufficiente una coincidenza temporale con il momento della cessazione (dovendo essere assoggettati a contribuzione, al contrario, somme che seppure corrisposte con riferimento – e contestualmente alla – risoluzione del rapporto, non si pongono come evento generatore della stessa). A prescindere quindi dalla denominazione adottata, deve quindi apprezzarsi la finalità volta a sollecitare, stimolare e dare impulso, allo scioglimento del rapporto, come avviene ad es. per il prepensionamento, ovvero a fronte di procedure per riduzione di personale, e non di singola risoluzione consensuale preceduta dalla manifestazione della volontà datoriale di risolvere unilateralmente il rapporto e dalla richiesta del lavoratore di una somma quale condizione per la risoluzione concordata.

Né a diverse conclusioni può addivenirsi quanto alla posizione del – per il quale il rapporto viene risolto per raggiungimento dei limiti di età, per le somme corrisposte in aggiunta al TFR (all. 26 e 27 fasc. mon. e fasc. 3 Opponente) a titolo di incentivo all'esodo, dovendosi ritenere del tutto svincolate dalla asserita anticipazione della cessazione del rapporto, comunque potendo l'evento della cessazione ricondursi appunto ad un fatto oggettivo (requisiti di età); non solo, si ravvisa il contrasto del contenuto della comunicazione di cessazione del 9 ottobre 2008 con quanto redatto in margine al foglio paga in cui, a seguito della espressa rinuncia ad ogni pretesa, si riconosce e dichiara che la somma viene versata a titolo di incentivo alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro indeterminato "assistito da regime di stabilità a norma della legge 10/07/66 n. 604 e successive modificazioni".

Né, nella specifica ipotesi, all'evidenza, può dirsi pertinente il riferimento alla finalità - richiamata dall'Opponente – relativa alla posizione del dipendente, di rendere meno problematica la sua riallocazione nel mercato del lavoro

Per il – , infine, la cessazione del rapporto origina dalle dimissioni rassegnate ex art. 24 CCNLG<sup>14</sup> (matrimonio contratto in data 1° agosto 2009, comunicazione di risoluzione del rapporto con decorrenza 1.10.2009). La corresponsione della somma di euro 86.093,00 viene effettuata a titolo di incentivo all'esodo (all. 29, fasc. 1 Opp.) pur essendo imputata nel prospetto paga a titolo di "altre indennità nette" (v. doc. 30 fasc.1) e sempre con la stessa clausola, a margine di tale prospetto, riferentesi alla causa incentivante per la cessazione anticipata del rapporto assistito da stabilità. Anche in tale ipotesi, quindi, la somma a tale titolo versata, appare collegata più al pregresso rapporto di lavoro ed alle rinunce operate dal lavoratore che alla "incentivazione" di un evento deciso dal medesimo e quindi sostanzialmente priva del valore di "sollecito" qualificante (tenendo presente anche che, nella specie, nonostante la relativa richiesta del – , la indennità di preavviso non risulta dal prospetto), dovendo comunque considerarsi il riferimento esplicito al pregresso rapporto di

<sup>14</sup> secondo cui "E' facoltà del giornalista che contraffà matrimonio di richiedere la risoluzione del rapporto di impiego con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso)"

lavoro, nonché lo specifico richiamo a istituti chiaramente aventi natura retributiva.

\* \* \*

Da ultimo va esaminata la contestazione delle somme nel *quantum* (dei conteggi), che in effetti, per come avanzata, si risolve soprattutto nella censura afferente al regime sanzionatorio applicato (*"il verbale di accertamento ed i relativi calcoli aventi ad oggetto la determinazione delle conseguenti sanzioni civili e somme aggiuntive ... sembrerebbero essere stati redatti ed effettuati facendo applicazione di un regime diverso e più oneroso rispetto a quello derivante dalla applicazione della normativa, contenuta nella legge n. 388 de 23 dicembre 2000, entrata in vigore bel prima della redazione del verbale"*, v. opposizione pag. 27, punto 9). La Opponente infatti lamenta a riguardo che, ai sensi dell'art. 116 commi 8, 9 e 10 della L. 388/2000, le sanzioni non possono superare il 40% del debito contributivo, mentre antecedentemente, in applicazione della normativa di cui all'art. 4 del D.L. 30.12.87, n. 536, potevano arrivare al 100%.

Sul punto INPGI oltre a rilevare la mancanza di contestazione specifica dei conteggi, assume, quanto alle sanzioni, che le stesse erano state calcolate secondo legge e con i criteri esposti nelle delibere del CDA INPGI – nn. 86/2001 e 23/2006 in recepimento della n.175/2004 approvata dal Ministero competente con decorrenza 8.2.2005 - richiamate in fase monitoria<sup>15</sup>.

Orbene va rilevato, in primo luogo, che non risulta che i conteggi siano stati effettuati sull'assunto secondo cui tutti gli importi contestati sarebbero stati interamente assoggettati a contribuzione, in quanto, come più sopra rilevato, gli Ispettori hanno effettuato un discrimine nei casi esaminati, non assoggettando a contribuzione le poste rilevate ove – in ragione dei giustificativi e della documentazione offerta – avevano rilevato la effettiva finalità formativa.

Dato atto, di poi, che anche dal verbale di accertamento si evince che le sanzioni civili sono state calcolate secondo *"i criteri indicati nelle delibere del C.d.A. INPGI n. 244/97, 86/2001 e 23/2006"*<sup>16</sup>. *Gli arrotondamenti relativi al calcolo dei contributi e delle sanzioni civili sono stati effettuati secondo i criteri della delibera del C.d.A. dell'INPGI n. 151/2001"*(v. nota, pag 7) – va rilevato che, in realtà, non esiste contrasto fra le prospettazioni delle parti, in relazione alla disciplina applicabile, anche perché nella specie le pretese sono tutte relative a periodo successivo al 9 febbraio 2005, periodo dal quale, in ragione della deliberazione 23/2006, è stato recepito dall'Istituto l'accordo siglato dalle parti sociali del 5.5.2004, concernente il recepimento del regime sanzionatorio, appunto, conforme a quello previsto dall'art. 116 L. 388/2000. In tale delibera (23/2006) INPGI da atto che i ministeri del Lavoro e dell'Economia con nota dell'8.2.2005 avevano approvato la deliberazione 175 del 22.4.2004 che, a sua

<sup>15</sup> La L. 388/2000 non era applicabile nella sua interezza, proprio in quanto l'Istituto per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio; in tal senso C.d.S. sent. 3065/2004 come condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. sent. No 11023/2006, 2073572007, 2161272007, 12208/2011

<sup>16</sup> v. doc. 35 ric. monitoria

volta, aveva previsto l'applicazione del regime sanzionatorio di cui alla L. 388/2000 sin dal gennaio 2001, a condizione che gli effetti della stessa non fossero retroattivi e decorressero da data successiva a quella di approvazione, ed ha quindi coerentemente fissato, come data di decorrenza del nuovo regime sanzionatorio, quella del 9 febbraio 2005.

E' provato, del resto, che, nella specie, i crediti sono maturati in periodo successivo al 9 febbraio 2005 (quanto ai rimborsi di cui al punto 1 del verbale gli stessi si riferiscono al periodo di paga del maggio 2005 e, quanto alle diarie esenti, in ogni caso va considerato lo stesso periodo dal maggio 2005, per le ragioni sopra evidenziate).

Ciò precisato in ordine alla disciplina di legge, e relativamente all'ammontare delle sanzioni<sup>17</sup>, si osserva che il rapporto proporzionale delle somme ingiunte (la somma dovuta per sanzioni civili è di €. 976.022,00, calcolata su quella per contributi di €. 1.678.076,00, corrispondente al 58,16% dell'importo dei contributi) risulta di poco inferiore alla percentuale massima del 60% e che, pertanto, la censura di parte Opponente, che riconduce tale calcolo al regime previgente seppure in via dubitativa (normativa di cui all'art. 4 del D.L. 536/87, conv. in L. n.48/88, ed al D.L. n.538/96 e L. 662/96), appare del tutto fuori luogo.

Alla stregua dei motivi che precedono pertanto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 14 dicembre 2012 e notificato in data 4 febbraio 2013 va respinto, ad eccezione che per le diarie esenti e con limitazione alle mensilità a tutto l'aprile 2010 (per i tre giornalisti menzionati) per l'intervenuta prescrizione, con accollo delle spese, liquidate come in dispositivo, secondo la sostanziale, pressoché integrale, soccombenza.

P.Q.M.

*Rigetta il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 14 dicembre 2012 e notificato in data 4 febbraio 2013 ad eccezione che per i contributi azionati e relative sanzioni per le diarie esenti per i giornalisti per le mensilità dal gennaio all'aprile 2005, e per l'effetto ed entro tali limiti, ne dichiara la esecutorietà; condanna l'Opponente*

---

<sup>17</sup> V. art. 116 L. 388/2000, comma "8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,9 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge."

*al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 18.000,00  
oltre iva e cpa.*

*Così deciso in Roma, in data 13.2.2014*

*Il Giudice*